

- CONTRATTO DI APPALTO -

CIG: 9391826BFFC - CUP: B27E19000040007

Per l'affidamento della fornitura di N. 2 Analizzatori di CO2-CH4-CO-H2O - Lamezia Terme (CZ) presso il CNR-ISAC Istituto Di Scienze Dell'atmosfera E Del Clima, Zona Industriale-Comparto 15 - presso Fondazione Mediterranea Terina - 88046 Lamezia Terme (CZ)

TRA

Il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito "DSSTTA-CNR"), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7 - 00185 Roma, codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Dott. Fabio TRINCARDI, domiciliato per la carica presso la sede del CNR, munito degli occorrenti poteri in forza di decreto di nomina n. 09/2022 - Prot. 0005608/2022 del 27/01/2022

E

L'operatore economico "(completare)" (in seguito per brevità anche "contraente"), con sede legale in (completare indirizzo), codice fiscale XXXXXXXXXXXX e partita IVA XXXXXXXXXXXX, indirizzo PEC (completare), nella persona del Legale rappresentante (completare), codice fiscale (completare), domiciliato per la

carica presso la sede legale sopra indicata, munito dei poteri giusto Certificato Infocamere-Registro Imprese.

PREMESSO CHE:

I. Con provvedimento Prot. AMMCEN-CNR n° XXXXXXX/aaaa l'Ente, a seguito di procedura di gara aperta sopra soglia, ha aggiudicato al Contraente la fornitura di (completare).

II. E' decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito, per brevità, "Codice");

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra denominate convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI**

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, l'Offerta economica e l'Offerta tecnica del Contraente ed il Capitolato tecnico.

## **ART. 2 - OGGETTO**

1) L'Ente affida - alle condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato tecnico nonché all'offerta presentata in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati - al Contraente, che accetta, senza riserva alcuna, la fornitura di N.1 Sistema di spettrometria di massa per la misura dei rapporti isotopici (IRMS) in matrici solide, liquide e gassose da installare presso il CNR-IRET Istituto Di Ricerca Sugli Ecosistemi Terrestri Via G. Marconi n°2 - 05010 Porano (Tr) - Italy.

## **ART. 3 - IMPORTO**

- 1) L'importo del presente contratto è pari a € XXX.XXX,XX (euro ...) oltre I.V.A. ai sensi di legge.
- 2) Il prezzo offerto tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente contratto d'appalto.
- 3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

4) Non essendovi, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI, gli oneri per la sicurezza non sussistono.

#### **ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE**

1) CNR-ISAC Istituto Di Scienze Dell'atmosfera E Del Clima, Zona Industriale-Comparto 15 - presso Fondazione Mediterranea Terina - 88046 Lamezia Terme (CZ).

#### **ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE**

1) La fornitura e l'installazione dovranno avvenire entro 120 (centoventi) giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla stipula del contratto.

#### **Art. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

L'Operatore economico:

1) Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

2) Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Ente e/o

da terzi.

3) È direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.

4) Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.

5) Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'Operatore economico nell'esecuzione del contratto.

6) Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi

alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

7) Si obbliga:

a) Ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;

b) A consegnare i certificati di omologazione "CE" per tutte le apparecchiature che lo richiedano;

c) A consegnare le schede tecniche delle singole apparecchiature fornite;

d) A consegnare i manuali delle singole apparecchiature fornite, preferibilmente su supporto digitale oppure, in alternativa, a stampa;

e) A consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc.

f) Ad assistere alle procedure di verifica di

conformità.

#### **ART. 7 - SICUREZZA SUL LAVORO**

1) L'Operatore economico si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

2) La valutazione dei rischi propri dell'Operatore economico nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

3) L'Operatore economico è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l'Ente.

4) In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l'Operatore economico è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

5) Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'Operatore economico è tenuto ad osservare gli

obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

6) Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l'Operatore economico anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

#### **ART. 8 - PENALI**

1 Fatto salvo il diritto del DSSTTA-CNR al risarcimento di eventuali ulteriori danni per le inadempienze e le violazioni che si risolvono in una non corretta esecuzione della fornitura, il DSSTTA-CNR si riserva, nell'ipotesi in cui la ritardata effettuazione delle prestazioni e degli adempimenti stabiliti dal presente contratto e dal capitolato tecnico fosse imputabile alla Ditta, di applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e qualificata a suo insindacabile giudizio, pari allo 0,1% dell'importo contrattuale fino a un massimo del 10%. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della



contestazione.

#### **ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA**

1) A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché di quanto previsto all'Art. 103 comma 1 del Codice, l'Operatore economico ha costituito la garanzia definitiva di € xxxx (euro xxxx), mediante cauzione/fidejussione agli atti.

2) Si applica in materia quanto disposto dall'art. 103 del Codice.

#### **ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE E ASSICURAZIONE**

1) L'Operatore economico è sempre responsabile, sia verso l'Ente sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

2) L'Operatore economico ha presentato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro acquisita agli atti.

#### **ART. 11 - SUBAPPALTO**

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

a)...

Di conseguenza il Contraente si impegna a depositare presso l'Ente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

#### **ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1) È vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice.

2) Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Operatore economico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

3) L'Operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

#### **ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITA'**

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 102 del Codice.

2) Le attività di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di conclusione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

3) Durante le suddette operazioni, l'Ente ha altresì la facoltà di chiedere all'Operatore economico tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

4) Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non

rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dalla documentazione di gara e accettate in base all'offerta presentata in sede di gara dall'Operatore economico.

5) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera l'Operatore economico dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

#### **ART. 14 - GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA**

1) La fornitura dovrà essere garantita "Full risk" per un minimo di 12 (dodici) mesi "on-site" dalla data dell'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

2) Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data della lettera dell'Ente con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'Operatore economico è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine l'Operatore economico deve, ove necessario, sostituire le parti logore, o difettose, se ciò non fosse sufficiente, ritirare il bene e sostituirlo.

#### **ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

- |    |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
| 1) | Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Operatore economico italiano o straniero residente in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all'Ente. In caso di Operatore economico straniero la fattura dovrà essere cartacea. |  |
| 2) | Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del meccanismo dello "Split Payment".  |  |
| 3) | Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di regolare esecuzione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.   |  |
| 4) | La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa:  |  |
|    | a) Il Codice Fiscale dell'Ente: 80054330586;   |  |
|    | b) La Partita Iva dell'Ente: 02118311006;  |  |
|    | c) Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);  |  |
|    | d) Il CIG CIG: 939171720C;   |  |
|    | e) Il CUP B27E19000040007;   |  |

	f) Il CUU (Codice Univoco Ufficio): LVHDFJ	
	g) L'importo imponibile;	
	h) L'importo dell'IVA;	
	i) Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti;	
	j) Il totale della fattura;	
	k) L'oggetto del contratto;	
	l) Il codice IBAN del conto corrente dedicato;	
	m) Il "commodity code" nel caso di fornitori	
	stranieri;	
	5) Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente	
	procederà alle verifiche di legge.	
	6) In sede di liquidazione della fattura potranno	
	essere recuperate le spese per l'applicazione di	
	eventuali penali di cui all'omonimo articolo; l'Ente	
	potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle	
	eventuali penali, i pagamenti all'Operatore economico	
	cui sono state contestate inadempienze	
	nell'esecuzione della fornitura, fino al completo	
	adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460	
	C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche	
	qualora insorgano contestazioni di natura	
	amministrativa.	
	<b>ART. 16 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI</b>	
	<b>FLUSSI FINANZIARI</b>	

1) L'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

#### **ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1) In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice l'Ente risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

2) Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

3) In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico tramite posta elettronica certificata ovvero con

raccomandata A.R., nei seguenti casi:

a) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;

b) nel caso in cui l'operatore economico contraente, ai sensi del DPR 62/2013, non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il vigente codice di comportamento adottato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

c) *(Eventuale nel caso non sia pervenuta risposta)* nel caso in cui dovessero pervenire dalla Banca Dati Nazionale Antimafia informazioni con esito negativo, così come previsto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011.

d) Nei casi di cui agli articoli "Responsabilità dell'Operatore economico", "Sicurezza sul lavoro", "Subappalto" e "Cessione del contratto e del credito" del presente contratto.

#### **ART. 18 - RISERVATEZZA**

1) L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di



utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione contrattuale.

2) L'Operatore economico è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

3) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Operatore economico, di tutti i danni derivanti.

4) La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Operatore economico sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1) Il conferimento dei dati personali dell'Operatore economico è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

2) All'Operatore economico competono i diritti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento).

3) Si dà atto che:

a) Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7 - 00185;

b) Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DSSTTA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, domiciliato per la carica presso la sede del Titolare, cui è possibile rivolgersi in caso di esercizio da parte dell'interessato dei diritti ad esso riconosciuti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

c) Ai sensi degli Artt. 37 e ss. del predetto Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, il Consiglio Nazionale delle Ricerche con provvedimento del Direttore Generale n° 46/2018 del 21/05/2018 ha designato il Responsabile per la

Protezione dei Dati (RPD o DPO), email: rpd@cnr.it.

#### **ART. 20 - FORO COMPETENTE**

1) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.

2) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.Lgs.104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

#### **ART. 21 - FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E**

##### **REGISTRAZIONE**

1) Il presente contratto, che consta di XX pagine e degli allegati di cui in premessa, per un totale di YY pagine ai fini dell'imposta di bollo, è stipulato secondo le disposizioni di cui all'art. 32, c. 14, del Codice.

2) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che si obbliga all'assolvimento assumendosene la piena responsabilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 (GU Serie Generale n.146 del 26-06-2014)

3) Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione

saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.

4) Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale valida alla data di apposizione della stessa e a norma di legge.

Roma,

Per la Ditta

Per il DSSTA-CNR

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto

Per la Ditta

Per il DSSTA-CNR